

Titolo

Processo sportivo in genere – revisione e revocazione – revocazione – documento decisivo – testimonianza di un soggetto già sentito come testimone - inammissibilità

Descrizione

Le nuove prove rilevanti ai fini di una revisione di una decisione ormai definitiva non possono che essere quelle sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento e non anche quelle deducibili, ma, per qualsiasi motivo, non dedotte. La revisione, pertanto, è astrattamente ammissibile laddove venga prodotto un documento decisivo, successivamente formato o acquisito, ma non può riguardare la testimonianza di un soggetto noto e già sentito come testimone.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 20/CFA/2019-2020/A

Presidente

Mazzoni

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ III - DECISIONE N. 0020/CFA del 18 novembre 2019 – (SIG. BATTAGLIA LUCA) n. 49/2019 – 2020 Registro Reclami